



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Edizione: 02
Revisione: 04
Data della revisione: 16/07/2026
Data di entrata in vigore: 27/07/2026

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026
		Pagina 2 di 18

Sommario

0. GENERALITA'	4
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2. RIFERIMENTI E TERMINI	5
3. PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	6
3.1. PERSONALE ISPETTIVO	6
3.2. RICHIESTA DEI SERVIZI	6
3.2.1. TARIFFARIO E FATTURAZIONE	9
3.3. EROGAZIONE DEI SERVIZI	10
4. RISERVATEZZA	12
5. RECLAMI, RICORSI	12
6. DIRITTI E DOVERI - OBBLIGHI DELLE PARTI	14
7. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	16
8. FORZA MAGGIORE	16
9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
10. GENERALITÀ	17

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 3 di 18
---	---	--

Stato di aggiornamento:

E=edizione R=revisione

E	Data	R	Data	Descrizione delle modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
00	04.10.2018	00	04.10.2018	Prima emissione	RSG	RT	DIR
00	04.10.2018	01	10.03.2020	Modifiche parziali con barra a dx del testo modificato	RSG	RT	DIR
01	30.12.2022	00	30.12.2022	Seconda emissione	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	00	22.08.2023	Modificato identificativo documento da All.10MSG a REG01. Revisione generale.	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	01	28.10.2023	Revisionato paragrafo 3.3	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	02	02.11.2023	Aggiunta copertina prima pagina. Revisionati paragrafi: 3.2, 3.3, 5, 6, 7	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	03	21.11.2025	Revisionati paragrafi: 1, 2, 3.2, 3.3, 5, 6, 9, 10. Modificato indirizzo sede operativa.	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	04	16.07.2026	Revisionati paragrafi: 1, 2, 3.2, 3.3, 6. Aggiunto paragrafo 0.	RSG	RT	DIR

Contatti:

BRASIELLO IMPIANTI S.r.l.

Sede legale:

Via Murata, 94 - 80040 POLLENA TROCCHIA (NA)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 05311531213

REA: NA-745876

E-mail : aldobrsiello@libero.it

PEC: brasielloedodaimpianisrl@pec.it

Sede dell'Organismo di Ispezione:

Via A. Gramsci, 15 - 80040 VOLLA (NA)

Mob: +39 335 775 3308

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 4 di 18
---	---	--

0. GENERALITA'

L'Organismo d'Ispezione Brasiello Impianti è un ramo d'azienda indipendente costituito all'interno dell'impresa **Brasiello Impianti Srl**, che fornisce servizi di verifica periodica su strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali.

L'Organismo è accreditato come Organismo d'Ispezione di Tipo C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, con certificato di accreditamento n° **02134 Inspection** emesso dall'Ente unico nazionale di accreditamento **Accredia**, e opera in qualità di Organismo che effettua le verificazioni periodiche su strumenti di misura, ai sensi del **DM 93/2017** e **ss.mm.ii.**, a seguito presentazione della Scia a Unioncamere e assegnazione del numero identificativo **NA 427**.

*L'**accreditamento** è l'attestazione, da parte di un Ente garante super partes, della **competenza e dell'imparzialità** degli organismi che rilasciano certificazioni, ispezioni e verifiche, e dei laboratori che effettuano prove e tarature.*

*Gli organismi e i laboratori che svolgono **attività di valutazione della conformità** verificano prodotti, materiali, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, ed emettono certificati di conformità e di taratura, dichiarazioni di verifica, rapporti di prova, di analisi e di ispezione.*

Accredia rilascia l'accreditamento agli organismi e ai laboratori a conclusione di un approfondito processo di verifica di tutti i requisiti necessari a svolgere le attività di valutazione della conformità.

*L'accreditamento conferisce ai certificati di conformità e di taratura, alle dichiarazioni di verifica, e ai rapporti di prova, di analisi e di ispezione un **alto grado di affidabilità** in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.*

*Nel mondo, l'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011 "Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies". All'interno dell'Unione europea, l'accreditamento ha uno status giuridico ed è riconosciuto quale espressione di pubblica Autorità dal **Regolamento europeo CE 765/2008**, che prevede che ogni Stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento.*

Accredia è l'Ente Unico di accreditamento designato dal Governo italiano.

(Fonte: <https://www.accredia.it/accreditamento/cose-laccreditamento/>)

I servizi di verifica periodica vengono gestiti ed erogati in conformità ai requisiti della norma di riferimento ISO17020, del DM93/2017 e dei regolamenti Accredia applicabili (RG-01, RG-01-04), nel rispetto dei principi di:

- **Imparzialità:** basando gli esiti delle Verificazioni Periodiche su evidenze oggettive che ne attestano la conformità o non conformità, secondo i requisiti imposti dalle norme vigenti, e che le decisioni non siano influenzate da interessi o pressioni personali, economici o di qualsiasi altra natura.
- **Indipendenza:** Il personale dell'Organismo d'Ispezione non dipende gerarchicamente da persone che ricoprono ruoli di responsabilità per attività in conflitto con le Ispezioni/Verificazioni Periodiche (riparazione, vendita, manutenzione strumenti di misura), ne sono coinvolti in tali attività in alcun modo. Essi dipendono direttamente dal legale rappresentante dell'organizzazione.

La Direzione dell'Organismo promuove e incentiva l'applicazione di tali principi per infondere fiducia nella qualità dei servizi offerti, così come espressamente dichiarato nel documento "Politica della Qualità" (modulo "PQ"), liberamente consultabile o scaricabile dalla pagina internet www.brasielloimpianti.it/organismo.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 5 di 18
---	---	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è stato adottato dall'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl per le attività di verifica periodica su strumenti di misura disciplinate dal Decreto 21 aprile 2017 n°93 e Direttive applicabili, per le seguenti categorie di strumenti di misura:

- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo gas liquefatti (GPL) montati su autocisterna, approvati secondo la normativa nazionale o europea, con portata massima d'erogazione fino a 1000 L/min, esclusi i sistemi di misura muniti di testata compensata a 15°C.

Lo scopo del presente documento è definire:

- le modalità di fornitura dei servizi di verifica periodica offerti dall'Organismo;
- i diritti e doveri delle parti, ossia dell'Organismo d'Ispezione e dei Titolari degli strumenti di misura che richiedono i servizi di verifica periodica offerti dall'Organismo.

Le condizioni si applicano ai servizi offerti dall'Organismo d'Ispezione salvo eventuali eccezioni decretate e documentate dall'Organismo stesso.

I servizi di verifica periodica sono offerti a tutte le aziende interessate che ne fanno richiesta, senza nessuna discriminazione.

2. RIFERIMENTI E TERMINI

I riferimenti normativi, i termini e le definizioni utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012:**
Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni.
- **JCGM 200:2012:**
Vocabolario internazionale dei termini di Metrologia (VIM) disponibile sul sito del BIPM e dell'OIML.
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n°22:**
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura MID, così come modificato dal **Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n°84:**
Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.
- **Decreto 21 aprile 2017 n°93:**
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
- **Direttiva MISE del 06/04/2022:**
Direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.
- **ACCREDIA RG-01 (in revisione corrente) :**
Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte generale.
- **ACCREDIA RG-01-04 (in revisione corrente):**
Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- **ACCREDIA RG-09 (in revisione corrente):**
Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 6 di 18
---	---	--

- **UNIONCAMERE (ultima delibera emessa) :**
Regolamento per gli organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 (modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n°101):**
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- **Regolamento (UE) 2016/679:**
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nota:

- Il Decreto 21 aprile 2017 n°93 può essere indicato nel presente documento con i termini “Decreto”, “Decreto n°93/2017”, “DM93/2017”.
- Il termine “Cliente” utilizzato nel presente documento si riferisce al “Titolare dello Strumento” così come definito dal punto g), comma 1, articolo 2, Decreto n°93/2017: *«titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.*
- Il significato dell'accreditamento con Accredia, e tutte le informazioni al riguardo, sono reperibili sul sito internet istituzionale <https://www.accredia.it>.

3. PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

3.1. PERSONALE ISPETTIVO

I servizi di verifica periodica offerti dall'Organismo vengono effettuati da personale ispettivo selezionato e qualificato. Ogni Ispettore deve superare un iter di formazione e qualificazione prima di essere abilitato.

Per fornire maggiori garanzie sull'operato degli Ispettori, vengono pianificate ulteriori sessioni di formazione per mantenere il passo con l'evoluzione normativa e l'immissione nel mercato di nuovi strumenti di misura, e sono inoltre implementati programmi di monitoraggio in campo per verificare il mantenimento delle competenze nel tempo.

Ogni Ispettore impegnato nelle attività di verifica periodica svolge il proprio ruolo seguendo i principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza.

3.2. RICHIESTA DEI SERVIZI

Tutte le aziende interessate ai servizi offerti dall'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl possono contattare i nostri uffici tramite posta elettronica, telefono o altre forme di contatto, per richiedere informazioni.

Verrà fornito un modulo di richiesta (**M2P8**) da compilare, dove sarà necessario indicare i propri dati identificativi e i dati degli strumenti di misura da sottoporre a verifica periodica, per una corretta elaborazione dell'offerta.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 7 di 18
--	---	--

Il modulo di richiesta è liberamente scaricabile dalla pagina internet dell'organismo, raggiungibile all'indirizzo www.brasielloimpianti.it/organismo/.

Il titolare dello strumento è tenuto a richiedere la verifica periodica dei propri strumenti a seguito di:

- termine del periodo a disposizione per l'esecuzione della prima verifica periodica;
- scadenza della verifica periodica precedente;
- intervento di manutenzione che comporta la rimozione di sigilli;
- qualsiasi modifica considerata sostanziale al sistema di misura o dei suoi componenti sensibili.

La richiesta deve essere inoltrata entro i 5 giorni che precedono la data di scadenza della verifica periodica oppure, in caso di manutenzioni comportanti la rimozione di sigilli, entro 10 giorni dalla data d'intervento.

I canali di comunicazione, tra l'Organismo e il Titolare dello Strumento/Cliente, per l'invio/ricezione di documenti, possono essere sistemi di posta elettronica, sistemi di messaggistica, brevi manu o posta ordinaria.

Gli scambi di informazioni, le notifiche o i reclami possono avvenire anche verbalmente (di presenza) o telefonicamente.

Le verificazioni periodiche vengono effettuate su richiesta del titolare dello strumento, o da parte di un suo delegato, compilando l'apposito modulo **M2P8 Richiesta**, e facendolo pervenire presso gli uffici dell'Organismo.

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato e firmato dal titolare dello strumento, oppure da un suo delegato facente parte dell'organizzazione del titolare dello strumento e munito di apposita delega che dovrà essere presentata insieme alla richiesta. In quest'ultimo caso, la delega dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere i limiti e le estensioni dei poteri delegati, inclusa l'esplicita approvazione del regolamento (e all'eventuale offerta per singolo intervento se applicabile, salvo contratti) da parte del titolare dello strumento, per poter proseguire nell'iter di presa in carico della richiesta.

Sono considerati come delegati, facente parte dell'organizzazione del titolare, anche i responsabili di area o di settore delle grandi aziende (esempio petrolchimici, multinazionali, ecc...), i quali in virtù del proprio ruolo hanno l'autorità e la responsabilità sulla gestione degli strumenti di misura in servizio presso la propria organizzazione. In questo caso non è necessario presentare apposita delega. L'organismo si interfacerà con tali soggetti per le varie fasi della presa in carico della richiesta.

Non sono accettate richieste da parte di intermediari o ulteriori figure terze.

La richiesta non è vincolante per l'Organismo fino a quando non viene sottoscritta l'offerta economica con le relative condizioni e la stessa deve essere riesaminata con esito positivo dal Responsabile Tecnico.

Ulteriori modalità di presentazione della richiesta possono essere regolamentate da contratti stipulati tra l'Organismo e il titolare dello strumento, contratti di subappalto oppure contratti di gara, indetti da compagnie petrolifere o grandi reti di distribuzione.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile Tecnico dell'Organismo effettua un riesame, verificando la completezza delle informazioni, e nel caso di richieste non completamente o correttamente compilate, verrà contattato il titolare dello strumento per richiedere informazioni o, in funzione dei casi, per invitarlo a ripresentare la richiesta compilata correttamente.

Avendo a disposizione tutti i dati essenziali, viene valutata la fattibilità della richiesta e le risorse necessarie e viene elaborato un preventivo di spesa, modulo **M3P8**, che sarà inviato al richiedente, da firmare per accettazione.

L'offerta ha una validità di 60gg, salvo eccezioni, rispetto alla data di emissione.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 8 di 18
--	---	--

La data di emissione dell'offerta è riportata insieme alla numerazione assegnata sul riquadro presente in alto. Superato il periodo di validità sarà necessaria l'emissione di una nuova offerta.

L'accettazione dell'offerta prevede contestualmente l'accettazione del presente regolamento.

La mancata accettazione dell'offerta, o del regolamento, interrompe l'iter di presa in carico ufficiale della richiesta.

Il regolamento viene reso disponibile anche attraverso la pagina internet dell'Organismo (www.brasielloimpianti.it/organismo).

Eventuali modifiche all'offerta comportano l'elaborazione di una nuova offerta.

Ricevendo l'offerta controfirmata per accettazione, il Responsabile Tecnico effettua un riesame per verificare la coerenza dei dati assunti e, in caso di esito positivo al riesame, prende ufficialmente in carico la richiesta ed attiva il processo per l'erogazione del servizio. La presa in carico ufficiale della richiesta viene notificata al cliente tramite e-mail o altre modalità di comunicazione.

Nel caso in cui il riesame dell'offerta dovesse risultare con esito negativo, sarà contattato il cliente al fine di risolvere le incongruenze rilevate.

Il Responsabile Tecnico, solo dopo aver riesaminato con esito positivo l'offerta sottoscritta dal cliente, annota la presa in carico ufficiale della richiesta nell'apposito registro come richiesto dai regolamenti normativi e provvede a pianificare l'intervento di verifica periodica, rispettando le tempistiche imposte dal Decreto n°93/2017.

La data ufficiale di presa in carico della richiesta corrisponderà alla data di ricezione dell'offerta firmata per accettazione dal cliente. La convalida deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'offerta sottoscritta.

La verifica periodica dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di presa in carico ufficiale della richiesta.

La data dell'intervento verrà concordata con il titolare dello strumento richiedente e notificata allo stesso tramite e-mail o altre modalità di comunicazione usualmente utilizzate.

Il titolare dello strumento può richiedere modifiche inerenti l'intervento di verifica programmato, o ricusare un ispettore, presentando all'Organismo una richiesta scritta entro i 3 giorni lavorativi rispetto alla data programmata.

Il nominativo dell'Ispettore incaricato viene riportato sul modulo di offerta **M3P8**.

La verifica verrà effettuata esclusivamente presso la sede dell'Organismo.

Nel caso in cui lo strumento dovrà essere presentato a verifica da figure diverse dal titolare dello strumento, come a esempio autisti o vettori, è necessario compilare l'apposita sezione di delega presente nel modulo di offerta, sotto la sezione riferita all'accettazione.

Qualora, in sede di verifica, si riscontrino condizioni o circostanze tali da non poter consentire il corretto svolgimento delle attività, la verifica verrà sospesa e rinviata. In questi casi l'organismo informa il titolare dello strumento e concorda una nuova data per l'esecuzione della verifica. Salvo particolari circostanze, la verifica dovrà essere effettuata nuovamente entro 7 giorni lavorativi dal rinvio.

Qualora la causa del rinvio sia imputabile all'Organismo (es. danneggiamenti ai campioni da lavoro; campioni da lavoro fuori taratura; campioni da lavoro non adatti alla tipologia di prove da effettuare; ecc..), sarà necessario provvedere al ripristino delle condizioni di lavoro ottimali ai fini della corretta esecuzione delle verificazioni.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 9 di 18
--	---	--

Nel caso in cui la causa del rinvio è imputabile al titolare dello strumento (esempio: mancata disponibilità degli strumenti per cause sopravvenute e impreviste; mancata disponibilità di prodotto/carburante necessario alle prove; manometro di pressione in dotazione al mezzo assente o non funzionante; ecc...), l'organismo invita il titolare a provvedere al ripristino delle cause che hanno comportato il rinvio o a predisporre gli strumenti in maniera tale da poter essere funzionali per le prove di verifica.

La verifica può essere sospesa e rinviata anche in caso di eventi atmosferici critici o estremi (vedasi §8).

In ogni caso, il rinvio della verifica comporta una riprogrammazione dell'intervento che deve tenere conto del rispetto dei termini di esecuzione previsti (esecuzione entro 45 giorni dalla data di presa in carico ufficiale della richiesta).

L'Organismo si riserva il diritto di revocare d'ufficio la richiesta di verifica, sollevandosi da ogni obbligo previsto nel presente regolamento, nei casi in cui in sede della verifica, successiva al rinvio, lo strumento si presenti nuovamente in condizioni tali da non poter eseguire la verifica, oppure nei casi in cui l'esecuzione della verifica venga concordata ai limiti dei 45 giorni previsti e, per motivi riconducibili al titolare, si presenti la necessità di posticipare l'intervento, non consentendo in tali circostanze il rispetto delle tempistiche previste. In riferimento a quest'ultimo contesto, qualora la verifica venga concordata ai limiti dei 45 giorni previsti e per cause riconducibili all'Organismo si presenti la necessità di posticipare l'intervento, l'Organismo provvederà a effettuare il prima possibile la verifica, assumendosi la responsabilità in caso mancato rispetto delle tempistiche previste.

Tutte le informazioni acquisite durante il processo di verifica periodica verranno trattate con estrema riservatezza da parte dell'Organismo d'Ispezione ad eccezione delle disposizioni di legge che riguardano i dati della verifica periodica da comunicare obbligatoriamente alla Camera di Commercio competente e ad Unioncamere o in risposta ad eventuali richieste da parte di organi di vigilanza o giudiziali.

Nota 1: la lavorazione delle pratiche, nello specifico il riesame della richiesta e l'emissione dell'offerta oppure il riesame dell'offerta sottoscritta, viene effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta/offerta, salvo eccezioni dovute a informazioni incomplete/mancanti/incongruenti riportate sui documenti per la quale sarà necessario contattare il cliente per gestire/risolvere l'inconveniente.

Nota 2: in presenza di contratti per la fornitura di servizi che legano l'Organismo d'Ispezione e il Cliente, non è necessario elaborare offerte. Il Cliente che detiene il contratto inoltra la richiesta all'Organismo il quale si attiverà per la pianificazione del servizio. La data di presa in carico della richiesta corrisponderà alla data di ricezione, salvo riesame della stessa con esito negativo. In questo caso, nell'eventualità di dover delegare autisti o vettori per presentare lo strumento a verifica, il titolare dello strumento dovrà produrre apposita delega contenente i nominativi delle persone che saranno autorizzate a presenziare le attività di verifica periodica e firmare il libretto metrologico. Il nominativo dell'Ispettore designato all'esecuzione della verifica verrà comunicato in fase di pianificazione dell'intervento, al fine di dar seguito ad un eventuale volontà di ritorsione da parte del titolare dello strumento.

3.2.1. TARIFFARIO E FATTURAZIONE

L'Organismo si impegna ad applicare un tariffario ispirato a principi di eguaglianza, non discriminatorio nei confronti dei clienti, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato.

Il tariffario è contenuto in un documento, denominato **M11**.

Le offerte emesse saranno conformi al tariffario vigente al momento dell'emissione dell'offerta economica.

	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026
		Pagina 10 di 18

Il tariffario non viene applicato in caso di partecipazioni a gare d'appalto, dove per le condizioni economiche si farà riferimento a quanto previsto dal capitolato d'appalto o altro documento equivalente, o in presenza di contratti quadro.

Le modalità di pagamento saranno indicate nel contratto/offerta emessa. Le fatture verranno emesse esclusivamente nei confronti dei titolari degli strumenti.

Si applicano in aggiunta le prescrizioni riportate al paragrafo **10**.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 5 giorni lavorativi precedenti la data già concordata, l'Organismo si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica periodica;
- l'Organismo si riserva il diritto di annullare l'offerta o il contratto sottoscritto (ed eventualmente, a sua discrezione, rimettere una nuova proposta commerciale) nel caso in cui vengano riscontrate discordanze rispetto alle condizioni, dati ed informazioni dichiarate dal cliente relativamente alle attività di verifica periodica oggetto dell'offerta/contratto.

3.3. EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le attività di verifica periodica saranno effettuate nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal Decreto n°93/2017 e ss.mm.ii.

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl utilizza esclusivamente metodi di verifica periodica normati e documentati nel Sistema di Gestione dell'Organismo.

I campioni da lavoro adoperati soddisfano i criteri di accettazione previsti dal DM93/2017 e dalla Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022. Viene garantita l'affidabilità delle misurazioni tramite l'utilizzo di sistemi di taratura riferibili ai campioni di misura nazionali o internazionali.

Per ogni strumento da sottoporre a verifica sarà compilato un rapporto (modulo M5P8) , a cura dell'Ispettore incaricato, dove saranno riportati i dati identificativi del Titolare dello strumento, i dati identificativi dello strumento sottoposto a verifica periodica, la data dell'intervento, l'identificativo dell'Ispettore intervenuto, i risultati e gli esiti delle prove di verifica previste.

Le modalità di esecuzione della verifica, e le tolleranze ammesse, fanno riferimento alle prescrizioni della Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022.

In funzione dell'esito della verifica periodica, l'ispettore applica i propri sigilli, ove e quando necessario, e appone sullo strumento il relativo contrassegno adesivo come previsto dall'articolo 4, comma 13 del Decreto n°93/2017 e più specificatamente:

- in caso di esito positivo, il contrassegno di colore verde, di cui dall'allegato IV, punto 1 del decreto;
- in caso di esito negativo, il contrassegno di colore rosso, di cui all'allegato IV, punto 2 del decreto, apponendo la data.

In quest'ultimo caso (esito negativo della verifica) lo strumento può essere detenuto dal titolare dello strumento ma non può essere utilizzato. Lo strumento potrà essere ri-utilizzato dopo il ripristino della corretta funzionalità, in relazione alla causa che ha generato l'esito negativo. Il titolare, dopo aver fatto riparare lo strumento, da un riparatore competente il quale provvederà ad applicare i suoi sigilli provvisori e a compilare il libretto metrologico, può tornare ad utilizzarlo ed è

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 11 di 18
---	---	---

tenuto a richiedere una nuova verifica periodica entro 10 giorni dall'intervento di riparazione. Il riparatore, dopo aver completato l'intervento, può rimuovere il contrassegno di esito negativo.

Se lo ritenesse opportuno, il Cliente titolare può decidere di sostituire lo strumento invece che ripararlo. La periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio è indicata al punto 1, allegato IV, Decreto.

La verifica periodica, qualunque sia il suo esito, viene registrata nell'apposito libretto metrologico in dotazione allo strumento. Qualora lo strumento sia sprovvisto di libretto (strumento nuovo) o questo per cause contingenti dovesse essere smarrito, sarà fornito dall'Organismo. In caso di smarrimento, ai fini del rilascio di un nuovo libretto, il titolare dovrà presentare all'organismo una dichiarazione di smarrimento.

Insieme al rapporto di verifica viene compilata una check list (modulo M7P8), prevista dalla Scheda M, Direttiva MISE del 06/04/2022. La check list viene identificata con la stessa numerazione del rapporto associato, e contiene un riepilogo delle attività di verifica. Una copia viene consegnata al Cliente.

I rapporti di verifica, prima dell'emissione, vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico al fine di valutare la corretta esecuzione delle attività da parte degli Ispettori.

L'approvazione avviene quando gli stessi risultano completi, ben compilati, con tutti i riferimenti richiesti, senza gravi dimenticanze o errori da parte del personale intervenuto alle operazioni.

In caso di riesame con esito positivo (rapporto approvato), copia del rapporto emesso, insieme alla check list associata, saranno inviati al cliente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla verifica, nelle modalità da lui stesso indicate.

Se la valutazione dei rapporti di verifica evidenzia vizi di compilazione, errori o non conformità in generale di minore entità (esempio: errato inserimento della ragione sociale del titolare dello strumento, mancanza di una lettera in una parola, ecc...), il Responsabile Tecnico modifica il rapporto e provvede ad una seconda emissione, che necessiterà a priori una nuova approvazione.

In caso di riesame con esito negativo, dovuto a inadempienze o circostanze tali da mettere in dubbio la corretta esecuzione della verifica, il Responsabile Tecnico contatta immediatamente il Cliente, tramite comunicazione e-mail, o tramite altre modalità usualmente utilizzate, per informarlo dell'accaduto e programmare la ripetizione della verifica nei 3 giorni lavorativi successivi al riscontro. Nel pianificare la ripetizione della verifica bisognerà tenere conto del rispetto delle tempistiche previste dal DM93/2017, in termini di tempistica di intervento (entro 45 gg dalla data di presa in carico della richiesta) e tempistica delle comunicazioni riepilogative (entro 10 gg dalla data di verifica).

La ripetizione della verifica sarà svolta senza aggravio di costi per il cliente.

L'esame e approvazione dei rapporti di verifica periodica avviene entro 5 giorni lavorativi dalla data d'intervento. In caso di ripetizione della verifica, i tempi di approvazione si riducono a massimo 2 giorni lavorativi, al fine di rispettare le tempistiche di comunicazione previste dal Decreto n°93/2017.

Modifiche ai dati contenuti nei rapporti (per errata trascrizione dei dati del titolare dello strumento, errori grammaticali/ortografici, ecc.), in fase di riesame o anche successivamente, oppure la ri-elaborazione dei rapporti a seguito ripetizione della verifica, comportano l'emissione di un nuovo rapporto di verifica che sostituisce il precedente, sul quale sarà riportato in maniera visibile la dicitura "2ª emissione, annulla e sostituisce l'emissione n.xxxx / del xxxx precedente" di colore rosso.

Per ulteriori modifiche, si ripete la sequenza e si incrementa il numero delle emissioni.

Qualsiasi modifica ai rapporti necessita di una nuova approvazione ed emissione per poter essere distribuiti.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 12 di 18
--	---	---

La nuova emissione, quindi, annulla e sostituisce la precedente e rappresenta il documento ufficiale definitivo.

Copia della nuova emissione verrà consegnata al cliente. Qualora il cliente sia in possesso della precedente emissione, viene invitato a consegnarla all'Organismo oppure distruggerla.

Le check list, essendo abbinate ai rapporti di verifica, vengono valutate insieme al rapporto di appartenenza applicando le stesse modalità. Si intendono approvate in caso di approvazione del rispettivo rapporto associato.

Sul rapporto e sulle check list sarà presente il marchio Accredia e il numero del certificato di Accreditamento dell'Organismo, così come regolamentato dal documento Accredia RG-09 in vigore. Al Cliente non è consentito l'utilizzo del marchio Accredia né del logo dell'Organismo. E' consentito solamente l'utilizzo del rapporto e della check list nella loro forma integrale.

I dati riepilogativi delle operazioni di verifica periodica saranno registrati sul sistema telematico delle Camere di Commercio e Unioncamere, come previsto dall'articolo 13 del Decreto n°93/2017, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica. Le check list associate ai rapporti di verifica saranno trasmesse in allegato alla registrazione dei dati riepilogativi, come richiesto dall'articolo 5.2, Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022.

Non è previsto l'affidamento in subappalto delle attività di verifica periodica.

4. RISERVATEZZA

La Direzione dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl garantisce che tutti i dati sensibili e le informazioni acquisiti durante il processo di verifica periodica da parte del personale, verranno gestiti con la massima riservatezza nel rispetto della privacy, per il solo scopo del servizio richiesto, secondo le disposizioni di legge.

Fanno eccezione:

- i dati delle verificazioni periodiche da comunicare tramite il sistema telematico delle Camere di Commercio e Unioncamere, come previsto dagli articoli 13, comma 1, e 14, comma 4, del Decreto °93/2017 e dall'articolo 5.2, Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022;
- richieste da parte di organi di vigilanza o autorità giudiziarie.

In presenza di ulteriori casi eccezionali, il Cliente sarà tenuto informato sui dati che verranno forniti.

Tutto il personale dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl è tenuto ad agire con la massima discrezione, sottoscrivendo un impegno formale in merito all'imparzialità, l'indipendenza e la riservatezza e accettando di essere consapevole delle conseguenze in caso di violazione dei principi citati.

5. RECLAMI, RICORSI

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Srl mette a disposizione un servizio per la gestione dei reclami e dei ricorsi.

Ogni titolare dello strumento, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami nei confronti dei servizi forniti dall'Organismo. Solo i titolari degli strumenti possono presentare ricorsi.

I termini reclamo e ricorso hanno due significati diversi.

	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 13 di 18
--	---	---

Per **reclamo** si intende la manifestazione di insoddisfazione da parte del titolare dello strumento, o figure anche diverse dai titolari degli strumenti, in merito ad una caratteristica delle attività dell'Organismo o dell'Ispezione svolta.

Per **ricorso** si intende la manifestazione della volontà del titolare dello strumento di voler annullare (per vizi di legittimità), revocare (per vizi di opportunità/merito) oppure riformare il risultato di un Ispezione.

Il ricorso può anche essere presentato dal titolare dello strumento quando il risultato di un reclamo non è considerato soddisfacente.

Le modalità di presentazione dei reclami/ricorsi sono le seguenti:

- **Reclamo:** può essere presentato dal titolare dello strumento, o chiunque ne abbia l'interesse, tramite comunicazione in forma scritta (e-mail, PEC, lettere raccomandata, sezione "Contatti" del sito internet dell'Organismo: (<https://www.brsielloimpianti.it/contatti>) o verbale (telefonicamente o in presenza).
- **Ricorso:** può essere presentato solo dal titolare dello strumento, in forma scritta e firmata, tramite PEC o lettera raccomandata. Sono accettati ricorsi verbali solamente se seguiti da una comunicazione scritta.

La segnalazione di reclami o ricorsi deve essere presentata, dalla parte interessata, entro 30 giorni solari dalla data dell'evento oggetto del reclamo/ricorso.

I contenuti minimi di un reclamo/ricorso, per essere considerato ricevibile, sono i seguenti:

- riferimenti del reclamante/ricorrente, eventuale organizzazione di appartenenza e informazioni di contatto.
- descrizione dettagliata dei motivi che hanno scaturito l'insoddisfazione e, nel caso di ricorsi, dell'attività di verifica di cui si contesta l'esito, incluse eventuali stime di danni arrecati.
- data, ora e luogo dell'evento di cui al reclamo/ricorso e nominativo del personale dell'Organismo coinvolto, o altri elementi utili all'identificazione del personale.

Ai fini della ricevibilità sono presi in considerazione anche elementi a supporto del reclamo/ricorso come foto, video, documentazione attinente.

Reclami/ricorsi anonimi, non fondati o non pertinenti con le attività dell'Organismo non verranno presi in considerazione.

La Direzione dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl garantisce che i reclami e/o i ricorsi verranno gestiti da personale competente non coinvolto nel reclamo/ricorso, e che gli eventuali sviluppi/conseguenze dovuti alla presentazione degli stessi non genererà in alcun caso ostilità o discriminazioni nei confronti dei reclamanti/ricorrenti.

Tutte le informazioni acquisite a seguito ricevimento di un reclamo/ricorso verranno trattate dall'Organismo con vincolo di riservatezza.

Le fasi del processo di gestione del reclamo/ricorso sono:

- ricezione del reclamo/ricorso;
- confermare al reclamante/ricorrente, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta ricezione del reclamo/ricorso e comunicare l'inizio del processo valutativo;
- raccolta di tutte le informazioni utili, compresi i dettagli forniti dal reclamante/ricorrente, per valutare il reclamo/ricorso. A tale scopo, se necessario, possono essere richiesti al reclamante/ricorrente, e se opportuno al personale dell'Organismo coinvolto, ulteriori chiarimenti o dettagli in merito alle dinamiche del reclamo/ricorso ricevuto.
- valutare se il reclamo/ricorso può essere accettato, in quanto fondato e riferito ad attività per la quale l'Organismo è responsabile:
 - se il reclamo/ricorso viene respinto
 - si comunica l'esito della valutazione al reclamante/ricorrente, , motivando tale decisione
 - se il reclamo/ricorso viene accettato:

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 14 di 18
---	---	---

- viene considerato come una non conformità, si indaga sulle possibili cause e sulle opportune azioni da attivare per risolvere il reclamo/ricorso ed evitare il manifestarsi in futuro dello stesso problema;
- ad ogni sviluppo del processo, viene comunicato al reclamante/ricorrente l'avanzamento dell'iter fornendo informazioni in merito alle indagini svolte, alle azioni intraprese e gli eventuali esiti;
- a conclusione del processo, si comunica al reclamante/ricorrente la fine del trattamento del reclamo/ricorso e viene verificato lo stato di soddisfazione per le modalità intraprese nella gestione.

Le informazioni e tutti i dettagli raccolti durante le fasi di gestione del reclamo/ricorso vengono registrati sul modulo **M12 Registro Reclami e Ricorsi** compresi eventuali contenziosi intrapresi.

La Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile del Sistema Gestione, in funzione dei casi, sono responsabili dell'archiviazione di tutti i documenti e le registrazioni acquisite e prodotte durante il processo.

La risoluzione del reclamo/ricorso deve avvenire entro 30gg dalla ricezione. Nel caso in cui il titolare dello strumento si ritenesse insoddisfatto dell'esito dei reclami e dei ricorsi, ha facoltà di avviare un contenzioso. Il foro competente è quello di Napoli.

6. DIRITTI E DOVERI - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il titolare degli strumenti **deve** richiedere la verifica periodica ad un Organismo di Verificazione entro:

- Il termine previsto dal Decreto per l'esecuzione della prima verifica periodica;
- 5 giorni lavorativi rispetto alla data di scadenza della precedente verifica periodica;
- 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

In riferimento al comma 1, art.8, Decreto n°93/2017, il titolare degli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica **deve**:

- a) comunicare entro 30 giorni, alla Camera di commercio competente, la data di inizio o fine utilizzo dei propri strumenti, oltre gli elementi previsti all'articolo 9, comma 2, del DM del 21 aprile 2017 n.93;
- b) mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- d) conservare il libretto metrologico e tutta la documentazione a corredo degli strumenti;
- e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza (Rif. comma 2, art.8, Decreto n°93/2017).

Il **Titolare dello strumento** che richiede i servizi di verifica periodica **si impegna**:

- a rispettare il presente regolamento;
- a rispettare le prescrizioni del Decreto n°93/2017, in particolare modo l'articolo 8 "Obblighi dei titolari degli strumenti" (riportato nel capoverso precedente);
- a fornire all'Organismo informazioni veritiere durante l'iter di presa in carico della richiesta di verifica;
- a rendere possibile, all'Organismo, l'esecuzione delle prove metrologiche previste sullo strumento (esempio: disponibilità strumento, prodotto e/o risorse e/o condizioni occorrenti), e a segnalare tempestivamente la presenza di guasti, difetti o eventi imprevisti che possono pregiudicare la corretta esecuzione delle prove;

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 15 di 18
---	---	---

- ad autorizzare la presenza di eventuali supervisori del personale ispettivo, durante le attività di verifica periodica;
- a garantire che il veicolo su cui è installato il sistema di misura da sottoporre a verifica, rispetti le i requisiti di legge e le condizioni di sicurezza previste in materia;
- a fornire, al personale ispettivo, la documentazione tecnica dello strumento di misura da sottoporre a verifica periodica, quali dichiarazione di conformità, libretto metrologico, ulteriore documentazione a corredo dello strumento;
- ad autorizzare la presenza del personale dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA o del Servizio Metrico della Camera di Commercio competente, per le operazioni di vigilanza sull'Organismo d'Ispezione;
- a rendersi disponibile nei casi in cui si renda necessario il rinvio o la ripetizione della verifica;
- a conservare tutta la documentazione abbinata agli strumenti di misura in suo possesso per almeno 5 anni
- ad utilizzare o riprodurre i rapporti d'Ispezione, e le check list associate, nella loro forma integrale.

L'Organismo si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione delle verificazioni periodiche in caso di inadempienza anche di uno solo dei punti d'impegno sopra elencati al corrente paragrafo, sollevandosi da ogni obbligo previsto nel presente regolamento, inclusa la facoltà di recedere all'offerta/contratto.

Al verificarsi di tali eventi l'Organismo valuterà le circostanze del caso e provvederà a informare il titolare dello strumento in merito alle conclusioni.

Il Titolare dello strumento ha il diritto di:

- presentare reclami e/o ricorsi in relazione alla verifica periodica conformemente a quanto espresso al paragrafo 5 del presente regolamento;
- richiedere modifiche alla verifica programmata, presentando apposita comunicazione scritta entro 4 giorni lavorativi rispetto alla data programmata;\
- disdire la verifica concordata, presentando apposita comunicazione (e-mail o PEC) con un anticipo di almeno 6 giorni lavorativi rispetto alla data di verifica programmata;
- chiedere la ricsuzione/sostituzione degli ispettori incaricati all'esecuzione della verifica periodica.

Il nominativo dell'ispettore designato viene indicato sull'offerta di verifica oppure, in presenza di contratti, il nominativo verrà comunicato durante le fasi di pianificazione dell'intervento.

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl si impegna:

- a rispettare il presente regolamento;
- ad effettuare verificazioni periodiche nel rispetto dei principi, dei termini e delle prescrizioni del Decreto n°93/2017 e delle Direttive di riferimento;
- ad utilizzare campioni da lavoro conformi ai requisiti richiesti dalle normative vigenti, in stato di validità della taratura;
- ad utilizzare personale dipendente, o ad esso legato da un contratto, qualificato e abilitato, che operi in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione Qualità aziendale sviluppato secondo i requisiti normativi vigenti, che rispetti i principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, integrità professionale, sicurezza;
- a garantire, sotto la propria responsabilità, il monitoraggio periodico delle competenze del personale ispettivo;
- ad informare il Cliente sull'esito delle verificazioni periodiche;
- a comunicare al Cliente eventuali cause di impossibilità all'esecuzione delle verificazioni periodiche programmate dovute a inibizione della funzione di Organismo d'Ispezione, entro 2 giorni lavorativi dal riscontro. In tal caso l'Organismo si ritiene sollevato da ogni eventuale danno cagionato da tale sospensione/revoca dell'attività. Parimenti il cliente ha facoltà di recedere dall'eventuale offerta/contratto sottoscritti per il servizio di verifica periodica, senza incorrere in alcuna penale;

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 16 di 18

- a provvedere alla compilazione il libretto metrologico di ogni strumento di misura sottoposto a verificaione;
- a comunicare alla Camera di Commercio competente e Unioncamere, entro i termini prestabiliti, i dati riepilogativi delle verificazioni periodiche effettuate, come previsto dal Decreto n°93/2017 e Direttive applicabili, allegando le rispettive check list;
- a conservare, per almeno 10 anni, tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività di verificaione periodica;
- a stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni, anche di tipo professionale, accidentalmente accaduti durante le attività di ispezione.

7. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

In presenza di modifiche o aggiornamenti apportati al presente regolamento, l'Organismo provvederà a inoltrare apposita comunicazione informativa al Cliente. L'Organismo modifica le regole del proprio sistema di ispezione (verificazioni periodiche) solamente nei casi in cui vengano modificati i documenti normativi di riferimento (norme, decreti, ecc.) o le procedure/istruzioni del proprio Sistema di Gestione Qualità.

In tal caso, ai Clienti con cui l'Organismo detiene un contratto attivo e ai Clienti che detengono una richiesta già presa in carico ufficialmente verrà inviata, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di entrata in vigore, salvo eccezioni, una comunicazione tramite e-mail, o altre modalità concordate, in cui sarà notificata la disponibilità del nuovo regolamento, indicate le principali modifiche e la data di entrata in vigore.

Nella comunicazione verrà inoltre indicato il termine, di solito entro 7 giorni dalla comunicazione salvo eccezioni, entro il quale il Cliente potrà decidere se recedere senza penali dal contratto/servizio tramite comunicazione scritta o dovrà adeguare di conseguenza i propri comportamenti. In assenza di riscontri da parte del Cliente entro il termine previsto, la nuova versione del regolamento verrà ritenuta accettata, secondo il principio del silenzio-assenso.

8. FORZA MAGGIORE

Ciascuna parte sarà liberata dagli obblighi assunti in base al contratto/servizio sottoscritto, nella misura in cui e per il periodo in cui l'esecuzione dello stesso sia impedita da una causa di forza maggiore.

La parte che intenda avvalersi di una causa di forza maggiore dovrà notificare immediatamente alla controparte il verificarsi e la cessazione di tale evento.

Ai fini dell'applicazione della presente clausola si considerano cause di «forza maggiore», a titolo non limitativo: sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezione, interruzione dei trasporti, restrizioni all'uso di energia ed in generale qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà delle parti che impedisca ad una di esse di eseguire i propri obblighi. Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere per iscritto il contratto/servizio sottoscritto senza incorrere in ulteriori responsabilità.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 17 di 18

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 26 del Decreto Legislativo n°196/2003 e successive modifiche, e in riferimento all'articolo 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati n°2016/679 – GDPR, l'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, quale titolare del trattamento, informa che i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi normativi relativi alle attività di verifica periodica richiesti.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario ai fini dell'attivazione del processo di verifica periodica richiesto.

Tutte le informazioni fornite e acquisite dal Cliente verranno trattate con la massima riservatezza esclusivamente dal personale dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, adeguatamente formato a tale scopo. L'Organismo si riserva inoltre la possibilità di poter scattare foto relative al contesto della verifica, allo strumento oggetto della verifica e ai suoi componenti. Le immagini saranno utilizzate al solo scopo della verifica e trattate anch'esse come dati strettamente riservati.

La documentazione sarà custodita dall'Organismo per il periodo previsto di 10 anni.

La comunicazione e/o diffusione dei dati avverrà esclusivamente per soddisfare i requisiti richiesti della normativa e dai regolamenti vigenti in materia di verifica periodica degli strumenti di misura e vigilanza degli Organismi.

Possono essere, altresì, comunicati dati se richiesti da organi di vigilanza o autorità giudiziarie.

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, comma 1 e 4 del GDPR n°2016/679, e non effettua nessun trasferimento di dati presso Paesi membri dell'Unione Europea e/o paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

In applicazione del GDPR, il titolare dei dati può in qualsiasi momento richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, opposizione e revoca dei dati conferiti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo brasielloedodaimpianisrl@pec.it, oppure mediante lettera raccomandata da inviare a :

Brasiello Impianti Srl – Organismo d'Ispezione

Via Murata, 94 - 80040 POLLENA TROCCHIA (NA)

Con l'approvazione del presente Regolamento, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

10. GENERALITÀ

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl provvederà ad emettere fatture in relazione alle verificazioni periodiche effettuate. Il Cliente dovrà attenersi alle condizioni riportate nell'apposita offerta/contratto e al presente regolamento.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto a pagare, all'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, gli interessi calcolati come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n°231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 04 Data: 16/07/2026 Pagina 18 di 18

In caso di mancato o incompleto pagamento delle fatture, l'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento, non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute. Il regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere concordate tra l'Organismo e il Cliente e specificatamente inserite nell'offerta/contratto.

La mancata approvazione del regolamento comporta la perdita dell'efficacia di eventuali offerte/contratti, per la fornitura dei servizi di verifica periodica, stipulati o in corso di stipula tra l'Organismo e il Cliente.